

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. IV-ter N. 42-A

RELAZIONE DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

(Relatore: **BERSELLI**)

SULLA

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DELL'ONOREVOLE

PERTICARO

deputato all'epoca dei fatti

per il reato di cui agli articoli 81 e 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1943, n. 47
(diffamazione col mezzo della stampa, continuata)

TRASMESSA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA

il 21 ottobre 1996

Presentata alla Presidenza il 5 febbraio 1997

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Assemblea è chiamata ad esaminare una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità concernente un procedimento penale per il reato di diffamazione col mezzo della stampa iniziato nei confronti dell'onorevole Perticaro, che nella precedente legislatura ricopriva l'ufficio di deputato e, in tale veste, l'ufficio di presidente della Commissione trasporti della Camera.

Questi i fatti: in data 1° luglio 1995, all'indomani di una grave crisi del settore del trasporto aereo e di una difficile stagione contrattuale per il rinnovo dei contratti dei piloti Alitalia, l'onorevole Perticaro, interrogato da un giornalista nella sua qualità di presidente della Commissione trasporti, commentando alcune dichiarazioni rese da Niki Lauda, cui com'è noto fa capo la compagnia aerea Lauda Air, proferiva alcune frasi ritenute diffamatorie dal signor Andrea Molinaro, amministratore delegato della suddetta compagnia aerea, il quale pertanto sporgeva querela.

Le dichiarazioni di Lauda facevano riferimento ai compensi asseritamente eccessivi percepiti dai piloti italiani.

L'onorevole Perticaro, rispondendo — lo si ribadisce — nella sua qualità di presidente di Commissione circa le dichiarazioni del proprietario di una compagnia aerea straniera, replicava polemicamente che « in questo momento è poco opportuno qualsiasi intervento da parte di chi ha interesse a prendere le ricche rotte italiane, soprattutto facendo da testa di legno ai tedeschi ». Nella foga della polemica

l'onorevole Perticaro esortava inoltre Lauda « a preoccuparsi della sua compagnia sui cui velivoli io non salirei mai ».

Per completezza va detto che Niki Lauda non ha ritenuto di sporgere querela in prima persona e, proprio rilevando l'assenza della querela, il giudice ha già prosciolto l'onorevole Perticaro dall'accusa di diffamazione nei confronti dell'ex pilota austriaco.

La Giunta ha esaminato la questione nella seduta del 5 febbraio 1997, procedendo anche all'audizione dell'ex deputato Perticaro. Quest'ultimo ha fatto presente il contesto squisitamente politico nel quale si inserivano le sue dichiarazioni, che peraltro non erano da intendersi come tali, bensì come frasi genericamente proferite in un colloquio con un giornalista, senza l'intenzione di formulare specifici giudizi tali da poter essere considerati diffamatori. Il medesimo ha inoltre ricordato come quell'intervista si collocasse nel corso di una difficilissima mediazione politica che aveva visto come protagonista la Commissione trasporti, che aveva svolto numerose audizioni delle parti interessate.

La Giunta, verificata la natura essenzialmente politica delle dichiarazioni e la stretta connessione delle medesime con le funzioni parlamentari svolte dall'onorevole Perticaro, ha pertanto deliberato, all'unanimità, di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Filippo BERSELLI, *Relatore*.